

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU DI PADOVA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ABITATIVO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' AI QUALI E' RICONUSCIUTA LA QUALIFICA "DELLA DOPPIA CARRIERA DI STUDENTE - ATLETA"

Tra

l'Università degli Studi di Padova, di seguito Università, con sede legale in Padova, via VIII Febbraio 1848, n. 2, c.a.p. 35122, C.F. 80006480281 – P. IVA 00742430283, rappresentata dal Rettore, prof. Rosario Rizzuto

e

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova), di seguito Azienda, con sede legale in Padova, via San Francesco 122, CF - P. IVA 00815750286, rappresentata dal Commissario Straordinario Avv. Giuseppe AGOSTINI

Premesso che

- l'Unione Europea, già a decorrere dall'anno 2012, ha approvato delle linee guida che contengono una serie di raccomandazioni rivolte ai decisori politici degli stati membri per lo sviluppo di azioni a sostegno della doppia carriera con l'obiettivo di permettere agli atleti, che si sono distinti per meriti sportivi, di avviare, sviluppare e concludere con successo una carriera sportiva di alto livello come parte della propria crescita personale, in combinazione con il conseguimento di un titolo superiore di studio e lo sviluppo di specifiche competenze lavorative;
- le politiche della doppia carriera dunque intendono favorire la conciliazione dell'alta performance sportiva dell'atleta con la formazione scolastica e universitaria, per ottimizzarne l'impegno sportivo senza pregiudicarne il futuro lavorativo quando la carriera sportiva sarà conclusa;
- gli studenti, per fruire a pieno dell'opportunità della doppia carriera, necessitano anche della presenza di servizi di supporto qualificati ed efficaci integrati nel sistema educativo, sportivo e professionale, quali ad esempio servizi di assistenza psicologica, di orientamento, strutture di soggiorno adeguate, borse di studio ecc...;
- la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Centro universitario sportivo italiano (CUSI), in data 5 marzo 2015, a riguardo, hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la "promozione dello sport, della salute e di nuovi stili di vita in tutte le università italiane" che ha approvato il riconoscimento di percorsi intesi a facilitare la carriera degli studenti atleti, che abbiano conseguito meriti sportivi di particolare rilievo agonistico, attraverso interventi a loro supporto sul piano amministrativo, logistico ed economico;
- l'Università di Padova a decorrere dall'A.A. 2017/2018, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 21 marzo 2017, ha inteso riconoscere una serie di agevolazioni agli studenti regolarmente iscritti all'Università di Padova, in possesso della qualifica di "studenti - atleti", selezionati sulla base di precisi "meriti sportivi di particolare rilievo agonistico" oltre che di studio;
- l'Università di Padova inoltre, volendo riconoscere agli "studenti - atleti", tra le agevolazioni, anche il servizio abitativo, quale supporto logistico per consentire al meglio la conciliazione dell'impegno dello studio con quello sportivo, ha chiesto il coinvolgimento dell'Azienda per la messa a disposizione in via sperimentale per l'A.A. 2017/2018 di tre posti alloggio a studenti in possesso

della qualifica della doppia carriera di "studenti - atleti", debitamente selezionati dalla stessa Università;

- l'Azienda ha aderito all'iniziativa, ritenendola meritevole di particolare interesse, in quanto in grado di coniugare al meglio il rapporto tra studio, impegno sportivo e accesso alle agevolazioni e benefici al diritto allo studio;
- l'Azienda con Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 29 agosto 2017 ha riservato per l'A.A. 2017/2018, in via sperimentale, fino ad un massimo di tre posti alloggio a studenti universitari, regolarmente iscritti all'Ateneo patavino, selezionati dall'Università stessa, in possesso della qualifica della doppia carriera di "studenti - atleti";
- in considerazione del successo dell'iniziativa, l'Università con lettera del 29 agosto 2018, assunta a Prot. n.5295, ha chiesto di potere regolare con apposita convenzione di durata triennale il rapporto di collaborazione avviato con questa Azienda in via sperimentale limitatamente all'A.A. 2017/2018;
- l'Azienda con decreto del Commissario Straordinario n 43 del 13/12/2018 ha approvato una convenzione triennale per la collaborazione di cui al capoverso precedente, che ha dato esiti più che positivi;
- tra l'Azienda e l'Università esiste un ampio e consolidato rapporto di collaborazione, finalizzato ad ottimizzare il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
- la Legge Regionale del 7 aprile 1998 n. 8, art. 29 comma 2, prevede tra l'altro che le Aziende per il diritto allo studio universitario del Veneto possano collaborare con le Università per promuovere e facilitare le attività sportive a favore degli studenti;
- preso atto della richiesta dell'Università degli Studi di Padova, assunta a Prot. n. 6979 del 31.08.2021, con la quale chiede l'attivazione anche per l'anno accademico 2021-2022 della convenzione per la fornitura del servizio abitativo agli studenti rientranti nel progetto "doppia carriera studente-atleta";
- l'Azienda intende proseguire con l'Università la collaborazione avviata di cui sopra, secondo i contenuti della presente convenzione, come di seguito definiti;
- presso la residenza "Casa dello Studente", di proprietà dell'Ateneo e concessa in comodato d'uso gratuito all'Azienda per garantire in modo ottimale il perseguimento degli obiettivi del diritto allo studio universitario, risultano disponibili posti letto utilizzabili ai fini dell'attuazione della presente collaborazione;
- la presente convenzione non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, giacché, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Decreto medesimo, con esso si stabilisce e si realizza una cooperazione esclusivamente tra due amministrazioni pubbliche, rivolta al conseguimento di obiettivi istituzionali d'interesse comune, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e nell'ambito del quale l'Azienda svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla suddetta cooperazione;
- l'art. 15, comma 1, della legge 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 prevede che detti accordi devono essere sottoscritti con firma digitale a pena di nullità;
- l'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione, adunanza del, ha approvato il contenuto del presente accordo;
- l'Azienda con decreto del Commissario Straordinario n..... del..... ha approvato il presente accordo;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) L'Azienda s'impegna verso l'Università a gestire il servizio abitativo a favore degli studenti iscritti regolarmente all'Università e selezionati dalla stessa, in possesso della qualifica della doppia carriera di "studenti – atleti", presso la "Casa dello studente", ubicata nel complesso edilizio "Cittadella dello studente", sito a Padova in via Venezia n. 16.

L'Azienda s'impegna a riservare a tale scopo un numero massimo di 9 posti letto, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura e con gli standard organizzativi di ESU.

L'Università entro il 1° settembre s'impegna a trasmettere all'Azienda i nominativi definitivi degli studenti – atleti selezionati, assegnatari dei posti letto per il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno dell'A.A. 2021-2022, per un massimo di 10 mesi tra settembre e luglio secondo il calendario di apertura della residenza.

L'Università inoltre trasmette all'Azienda entro e non oltre il 30 settembre eventuali subentri o variazioni in diminuzione di posti letto che dovessero intervenire per il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno. I posti non utilizzati si intendono a disposizione dell'Azienda per l'intero anno accademico.

Art. 2) Tutti gli studenti ospiti indicati dall'Università sono tenuti a sottoscrivere il Regolamento generale delle Residenze Universitarie dell'ESU di Padova (d'ora in poi denominato Regolamento) e l'atto di accettazione dell'alloggio: sono tenuti al rispetto delle clausole ivi contenute e delle sanzioni ivi previste, per quanto non diversamente disciplinato dalla presente convenzione. Lo studente è tenuto a riconsegnare l'alloggio al termine, nello stato in cui lo ha ricevuto in consegna.

Art. 3) La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione a valere con riferimento all'anno accademico 2021/2022 (01.9.2021 – 31.08.2022).

Art. 4) La tariffa unitaria annua posto letto applicata allo "studente - atleta", quantificata in base alle spese vive sostenute dall'Azienda per l'esecuzione di tale specifico servizio abitativo, è complessivamente pari ad euro 4.500. Tale importo verrà ripartito nel modo seguente:

- euro 1500 all'anno a diretto carico dello studente (€ 150,00 mensili per dieci mesi (10) l'anno) da erogare all'Azienda in 10 rate di pari importo secondo le modalità definite all'art. 6, , fatta salva l'applicazione di eventuale maggiorazione in relazione alla tipologia della stanza (singola/doppia). Inoltre lo "studente atleta" è tenuto a versare anche il previsto deposito cauzionale secondo l'importo definito nel bando annuale di concorso per l'assegnazione degli alloggi universitari ESU.
- euro 1500 all'anno (€ 150,00 per dieci mesi (10) l'anno, esente IVA ex art.10 n. 20 del DPR 633/1972) a carico dell'Università per posto letto e verrà erogato in un'unica soluzione, secondo le modalità precisate all'art.5.
- euro 1500 all'anno (€ 150,00 per dieci mesi (10) l'anno) a diretto carico dell'Azienda per posto letto.

Art. 5) Il corrispettivo per il servizio di alloggio a carico dell'Università viene versato da quest'ultima all'Azienda su presentazione di regolari fatture pagabili a sessanta (60) giorni.

La fattura sarà emessa, per la durata della convenzione, entro il 30 settembre 2022. L'importo della fattura emesso sarà pari all'importo annuo di €.1.500,00 (esente IVA ex art.10 n. 20 del DPR 633/1972), moltiplicato per il numero di posti comunicati dall'Università, occupati da studenti - atleti nei periodi precisati all'articolo 3. Le fatture dovranno essere intestate a:

Università degli Studi di Padova

Codice Identificativo Univoco Ufficio: RHAK0Q

Codice Fiscale 80006480281 e Partita IVA 00742430283

Art. 6) Lo studente - atleta sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per l'alloggio di cui all'art. 4 (€. 1.500,00), secondo le modalità di pagamento definite all'art.8 del Regolamento e le condizioni ivi previste per "studenti fuori sede idonei al concorso alloggi, studenti Pendolari idonei, dottorandi idonei e tutti gli altri utenti" in 10 mensilità. Ogni rata dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 del mese a cui si riferisce il pagamento.

Art. 7) In caso di rinuncia all'alloggio, allo studente - atleta rinunciario si applica quanto previsto a tale proposito dall'art. 7 del Regolamento per "gli utenti diversi dai vincitori di concorso" e dall'art. 10 in merito allo svincolo del deposito cauzionale. Nei confronti dell'Università e dell'Azienda si applicherà la corrispondente proporzionale riduzione del contributo previsto pro quota (1/3) per posto letto di cui all'art. 4, frazionabile per periodi non inferiori al mese intero.

Art. 8) La presente scrittura privata è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato_ A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 ed è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26.03.1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n. 131. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale sull'esemplare di propria pertinenza (per l'Università di Padova, autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20.02.1991 Prot. n. 4443/91/2T; per ESU di Padova, autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova Reg. Ufficiale. 0050954. 10-05-2018-U).

Art. 9) Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC con preavviso di almeno centoventi (120) giorni prima dell'inizio dell'anno accademico.

Le parti si impegnano a rivedere, in tutto o in parte, il presente accordo nel caso in cui, durante l'esecuzione della convenzione, si rendessero disponibili posti letto in altre residenze o dovessero verificarsi eventi eccezionali che le parti stesse non hanno previsto, né potevano prevedere in relazione all'oggetto della convenzione stessa e alle modalità della sua esecuzione.

Art. 10) La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7.08.1990, n. 241 ed inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Per l'Università degli Studi di Padova

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente

Per l'Azienda Regionale per il Diritto allo studio
universitario

Il Commissario Straordinario

Avv. Giuseppe Agostini

Firmato digitalmente